STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO BARILLARI Ó LAPOLLA Ó CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028 E-MAIL: barillari@tpservice.it lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 13/2015

Genova, 02/11/2015

Oggetto: JOBS ACT - LE PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI CIGS

Si comunica che il Ministero del Lavoro, con circolare n.24 del 5 ottobre 2015, ha illustrato le principali novità in tema di Cigs previste dal D.Lgs. n.148/15.

Le causali per la richiesta della Cigs

Il Dicastero, a tale riguardo, ha precisato che la Cigs potrà essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

1. **riorganizzazione aziendale**: quando il programma di riorganizzazione presentato dall'azienda sia caratterizzato dalla presenza di un piano d'interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva.

Il predetto programma dovrà contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione e dovrà essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.

In detta fattispecie sono ricomprese le fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale *ex* art.1, L. n.223/91.

Durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;

2. crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa: il programma di crisi aziendale dovrà contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano dovrà, pertanto, indicare gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale. Nell'ambito di detta fattispecie sono ricomprese le fattispecie della crisi per andamento involutivo o negativo degli indicatori economico - finanziari, la crisi aziendale determinata da evento improvviso ed imprevisto e, soltanto fino al 31 dicembre 2015, la crisi per cessazione di attività.

La durata massima del trattamento potrà essere di 12 mesi, anche continuativi, nel quinquennio;

SEGUE CIRCOLARE 13/2015 STUDIO BARILLARI LAPOLLA CAVALLERI

3. contratto di solidarietà: per tale causale è necessaria la stipula di un accordo collettivo aziendale che stabilisca una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% (inteso come media di riduzione nell'arco dell'intero periodo per ciascun lavoratore) nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Gli accordi dovranno indicare le modalità attraverso cui l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, potrà modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporterà una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Durata massima di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. Tale durata potrà raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile nel caso in cui, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti concessi a seguito di stipula di CdS sarà computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile.

La procedura di richiesta della Cigs

In merito alla procedura di richiesta della Cigs il Ministero, con la predetta circolare, ha definito le seguenti fasi:

- **consultazione sindacale**: l'impresa che intenda richiedere la Cigs, per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, deve avviare la procedura di consultazione sindacale *ex* art.24, co.1 e 2, D.Lgs. n.148/15;
- parere delle Regioni: entro 20 giorni dalla conclusione della consultazione sindacale le Regioni esprimono motivato parere in merito alle richieste di Cigs. Decorsi inutilmente i predetti 20 giorni, l'Amministrazione potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del suddetto parere;
- procedura amministrativa: la domanda di concessione della Cigs dovrà essere presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d'intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale, e dovrà essere corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

La sospensione o la riduzione dell'orario, come concordata dalle parti, decorrono non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza per i trattamenti richiesti dal 1° novembre 2015.

SEGUE CIRCOLARE 13/2015 STUDIO BARILLARI LAPOLLA CAVALLERI

Il procedimento amministrativo si svolgerà esclusivamente in via telematica tramite il canale

ufficiale "CIGSonline".

La concessione del trattamento avviene con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali per l'intero periodo richiesto.

Il decreto direttoriale è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve

eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si potranno rendere necessarie ai

fini istruttori.

Nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'antervento d'antegrazione salariale, le DTL competenti

procederanno alle verifiche finalizzate alløaccertamento degli impegni aziendali che, se non rispettati,

causano lgapertura di un nuovo procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di

concessione.

Erogazione del trattamento

Il pagamento delle integrazioni deve essere effettuato dallo impresa e sarà poi rimborsato dallo Inps o

conguagliato con i contributi dovuti entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla

scadenza del termine di durata della concessione o, se successiva, dalla data del provvedimento di

concessione.

Può essere autorizzato il pagamento diretto della Inps da parte del Ministero del Lavoro.

Auspicando di aver esposto in maniera esaurientemente chiara la normativa riferita alloggetto della

presente rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si

rendesse necessario.

Con løccasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato Consulenti del Lavoro Ragg. BARILLARI óLAPOLLA

Dott. CAVALLERI

PAGINA | 3